

BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE DELLA POLITICA E DELLE DINAMICHE PSICO-SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT

D.R. N. 1447

IL RETTORE

- VISTO lo statuto dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, pubblicato sulla G.U. n. 82 del 06/04/2019;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, e in particolare l'art. 22 che prevede la possibilità per le università di conferire assegni per lo svolgimento di attività di attività di ricerca;
- VISTO il D.M. 9 marzo 2011 n. 102, recante "Importo minino assegni di ricerca";
- VISTO il Regolamento Assegni di ricerca dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, emanato con Decreto del Rettore n. 1412 del 09 maggio 2019;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 120 del 04 febbraio 2019:
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 14 maggio 2019.

DECRETA

ART.1

OGGETTO DEL BANDO

E' emanato il bando di valutazione comparativa per titoli e pubblicazioni, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze della politica e delle dinamiche psicosociali dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, nel SSD SPS/07 (Sociologia generale) nel contesto del seguente progetto:

Titolo del progetto: L'inclusione sociale nei luoghi di lavoro: integrazione e inserimento di lavoratori oggetto di possibili discriminazioni"


Obiettivi:

L'obiettivo generale della attività di ricerca è quello di analizzare le più rilevanti problematiche che ostacolano l'effettività dei processi di inclusione sociale di lavoratori in condizione di disagio o possibili destinatari di fenomeni di intolleranza ed emarginazione in ambito lavorativo.

La ricerca metterà a fuoco i meccanismi psicosociali, le motivazioni e i comportamenti più ricorrenti che danno luogo a fenomeni di intolleranza o emarginazione nei luoghi di lavoro, nonché le responsabilità al riguardo dei datori di lavoro in tema di salute psicofisica e benessere ambientale dei lavoratori, le azioni più efficaci per garantire una piena integrazione delle persone sui luoghi di lavoro e, da ultimo, le buone pratiche riscontrate al riguardo.

La ricerca si articolerà, oltre che nell'analisi dei più significativi indicatori statistici nazionali ed europei, anche attraverso una serie di interviste e questionari rivolte alle aziende e alle rappresentanze sindacali. Si analizzeranno, infine, le principali normative e prassi al riguardo adottate dai principali paesi della U.E.







Il Rettore

La ricerca si concluderà infine con valutazioni e raccomandazioni rivolte al Parlamento nazionale, alle Istituzioni della U.E., alle Associazioni datoriali e ai Sindacati dei lavoratori.

Responsabile scientifico: Prof. Ciro Sbailò

Durata dell'assegno di ricerca: 1 anno

Importo dell'assegno di ricerca: Euro 19.367,00 lordo annuo, al netto degli oneri previdenziali a carico amministrazione. Ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L. 398 del 30/11/1989, l'importo percepito in qualità di assegno di ricerca non rappresenta reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è quindi esente da IRPEF. L'ammontare netto verrà corrisposto in 12 tranche mensili di uguale importo.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per gli assegni di ricerca dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT – gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ivi compresi i contributi per attività di ricerca concessi dalla UNINT, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del predetto articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, oltre a eventuali periodi in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

L'eventuale rinnovo, che non può avere durata inferiore all' anno, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta della Facoltà interessata, prima della scadenza del contratto.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui al regolamento dell'UNINT e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali e non statali e telematici, nonché con enti pubblici di ricerca e sperimentazione, ivi comprese l'ENEA e l'ASI, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART.2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE

Possono partecipare alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando gli studiosi in possesso di dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero, oppure di laurea specialistica o magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, o di altro titolo giudicato equivalente, che presentino un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

E' escluso dalla partecipazione alla procedura il personale docente o di ricerca di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

M





In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lett. b) ultimo periodo della Legge 240/2010 richiamato nello stesso articolo della lettera c) per gli assegni di ricerca non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Direttore Amministrativo, il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'UNINT.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part –time.

ART.3

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI

La domanda di ammissione (fac-simile allegato "A") deve pervenire all'Ufficio concorsi dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma, <u>le ore 24 del giorno 16 settembre 2019.</u>

La domanda deve essere stampata, debitamente firmata ed inviata, con tutta la documentazione richiesta, esclusivamente in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: unint@pec.it. Nell'oggetto dell'email dovrà essere indicata la seguente dicitura: Assegno di ricerca per SSD SPS/07 (Sociologia generale) – Facoltà di Scienze della Politica e delle dinamiche psico-sociali.

La mancata presentazione entro i termini stabiliti della domanda di ammissione redatta secondo il facsimile di cui all'allegato A, o la mancata sottoscrizione della stessa comportano l'inammissibilità della candidatura, anche laddove il candidato abbia inviato tutta la rimanente documentazione richiesta.

L'Ufficio concorsi della UNINT invierà una email di conferma dell'avvenuta ricezione. In aggiunta, il candidato ha la facoltà di consegnare la domanda e gli allegati a mano o tramite posta raccomandata o corriere presso Ufficio concorsi della UNINT – Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Qualunque sia la modalità di presentazione scelta, la domanda dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza previsto. Non fa fede il timbro postale.

Nel caso di invio per posta elettronica è responsabilità della persona interessata assicurarsi dell'effettivo ricevimento da parte della struttura entro il termine indicato.

Per le domande pervenute in orario di chiusura dell'ufficio, la conferma sarà inviata il primo giorno utile successivo.

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

- certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita nell'esame di laurea e di quella dei singoli esami di profitto, ovvero equipollenza del titolo (qualora conseguito all'estero), ovvero copia del titolo (qualora conseguito all'estero), debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente;
- l'eventuale certificato di dottorato di ricerca;



- 3) progetto di ricerca proposto e la sua relazione con il progetto nel contesto del quale si inserisce l'attività di ricerca
- 4) curriculum scientifico-professionale;
- 5) elenco delle pubblicazioni e dei titoli;
- 6) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- 7) ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come un'autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati a esclusione delle pubblicazioni.

L'Università è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

ART.4

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA

La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti di ruolo presso università italiane o straniere. La composizione della Commissione è deliberata dal Senato accademico sentita la proposta del Preside della Facoltà per la quale è stata bandita la valutazione. La nomina è disposta con decreto del Rettore.

La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

ART.5

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

La Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio.

Sono valutati come titoli, tra gli altri:

- l'eventuale dottorato di ricerca;
- il progetto di ricerca individuale presentato e la sua relazione con il progetto nel contesto del quale si inserisce l'attività di ricerca;





- lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, di cui sia possibile valutare la natura, l'entità e il ruolo del soggetto interessato;
- ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La partecipazione a progetti di ricerca e tutte le altre attività potranno essere tenute in considerazione soltanto laddove sia possibile determinare ed esplicitare in modo oggettivo l'effettivo apporto e lo specifico ruolo del candidato.

La valutazione dei titoli si basa sui seguenti parametri e prevede il conferimento di un massimo di 60 punti:

- Voto di laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e votazione conseguita ai singoli esami di profitto (5 punti).
- Tipologia di dottorato (15 punti).
- Progetto di ricerca presentato, comprensivo dell'indicazione puntuale di obiettivi, metodologia dello studio e risultati attesi (20 punti).
- Curriculum scientifico, con particolare attenzione alle pubblicazioni eventualmente possedute, di cui sarà valutata la collocazione editoriale e l'attinenza con la tematica del progetto (20 punti).
- Altri titoli posseduti e rilevanti in relazione alle caratteristiche del progetto di ricerca (5 punti).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un minimo di 40 punti nella valutazione dei titoli.

Ai candidati che avranno raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto verrà comunicata l'ammissione, data e luogo del colloquio, mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Al colloquio verrà attribuito un massimo di 40 punti, avrà l'obiettivo di approfondire il profilo del candidato, il grado di conoscenza della tematica oggetto dell'assegno, la conoscenza della lingua, i contenuti e le caratteristiche metodologiche del progetto di ricerca proposto.

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 24/40.

Il punteggio generale di ogni candidato risulterà dalla somma del punteggio dei titoli e delle pubblicazioni con quello del colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice compilerà la graduatoria generale di merito formulata in ordine decrescente secondo il punteggio di cui sopra.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La graduatoria è approvata con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, e resa pubblica sul sito dell'Ateneo.

Gli assegni resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di collaborazione, saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria.







ART.6

OBBLIGHI E DIRITTI

Il vincitore a pena di decadenza, dovrà presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, dell'avvenuto conferimento dell'assegno.

Decade dal diritto all'assegno, colui che, entro il termine predetto non dichiari di accettarlo o non inizi la sua attività entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti alla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Nei confronti del titolare di assegno. Che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e inadempimenti, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del o dei responsabili scientifici, approvata dal Consiglio di Facoltà di riferimento, o su proposta del Senato Accademico.

L'assegnista deve svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla Facoltà al qual afferisce e deve garantire la sua presenza fisica in Università, per incontrare il responsabile dell'assegno, almeno un giorno alla settimana nell'arco dell'intero anno accademico, salvo i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale.

Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per un periodo superiore alle 3 settimane consecutive, per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare comunicazione scritta al responsabile scientifico e al Preside della Facoltà.

L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al Preside della Facoltà nel quale svolge la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici ed è, inoltre, tenuto alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.

Garantendo il regolare svolgimento delle attività assegnate il titolare di assegno può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Facoltà di appartenenza e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Facoltà stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.

Al titolare di assegno di ricerca possono essere affidati incarichi di tutorato o supporto alla didattica in ambito coerenti con l'area di ricerca.

Il responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

Il responsabile scientifico e il titolare dell'assegno possono partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.

L'assegno non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Fry. 6

uj.



Il titolare dell'assegno è tenuto al pieno rispetto del codice etico e di tutte le regole di comportamento vigenti in Ateneo. Il mancato rispetto di tali regole viene valutato dal Senato Accademico e può dar luogo alla risoluzione del rapporto.

ART.7

MALATTIA

Nei casi di documentata grave malattia o di maternità, l'attività di ricerca e il relativo assegno possono essere sospesi, previa richiesta dell'interessato, su delibera del Senato accademico.

ART.8

MODALITA' DI EROGAZIONE E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, nonché, in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1195, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità durante il quale è sospeso il decorso dalla durata dell'assegno, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

ART.9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto indicato in http://www.unint.eu/it/privacy.html si informa che l'Università degli Studi Internazionali di Roma si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto e alla eventuale stipula del contratto e gestione del rapporto con l'Università.

ART.10

CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Consiglio di Facoltà esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno sulla base della relazione redatta ai sensi dell'art. 6.

In caso di giudizio negativo, il Senato Accademico possono richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Amministrativo, Dott. Armando Bonanni.



ART.12

NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia all'art. 22 della Legge 240/2010, al Regolamento assegni di ricerca dell'Università degli studi internazionali di Roma – UNINT, e in quanto compatibile, alla normativa vigente.

Roma, 08 agosto 2019

Prof. Francisco Matte Bor